

# ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO



Associazione di Protezione Ambientale di interesse nazionale (D.M. 1/3/88 - G.U. 19/5/88)

## CONSIDERAZIONI e PARERE sullo SCHEMA di DECRETO CORRETTIVO del D.Lgs. 81/2008 “TESTO UNICO”

**Aggiornamento 14-04-2009**

### Premessa

Il D.Lgs. 81/2008 NON è ancora praticamente in vigore: **MANCA l’emanazione di oltre 50 decreti attuativi!** alcuni di straordinaria importanza, **oltre a innumerevoli rinvii al 31/12/08 e al 16/05/09.**

Lo schema di decreto correttivo del D.Lgs. 81/2008 (detto *Testo Unico* sulla salute e sicurezza sul lavoro) approvato dal Consiglio dei Ministri **contiene diversi tipi di modifiche al D.Lgs. 81/08.**

Vi sono **condivisibili correzioni** di refusi, errori materiali e formulazioni non appropriate o non completamente chiare per l’interprete e l’operatore, quindi complessivamente modifiche che hanno ad oggetto la tecnica redazionale del *Testo Unico*, e che agevolano la lettura del decreto e ne perfezionano la struttura anche ai fini della sua comprensibilità. Nello stesso solco si inscrivono **vari chiarimenti finalizzati a ratificare le interpretazioni** che si sono consolidate nei mesi di applicazione del *Testo Unico* attraverso circolari ministeriali, interpretazioni qualificate della dottrina e della giurisprudenza (v. ad es. in materia di appalti etc.).

Vi sono **apprezzabili modifiche su punti qualificanti**, es. la figura del *formatore per la sicurezza* (art. 6), **previsione di dati relativi alla salute e sicurezza collegati al genere** (art. 6bis), **sorveglianza sanitaria in ogni caso ne venga individuata la necessità all’esito della VdR** (art. 25), ecc.

Accanto a tali puntualizzazioni, **però, il decreto correttivo è intervenuto anche a modificare**, per non dire **stravolgere, alcuni aspetti sostanziali e di fondamentale rilevanza** contenuti nel D.Lgs. 81/08 in un’ottica di **riduzione della tutela dei lavoratori** sui luoghi di lavoro, ad es.:

- **DVR: svuotamento dei contenuti e redazione e applicabilità rinviata fino a 90 giorni dopo l’inizio delle nuove attività, come se l’inizio delle attività non imponesse una preventiva valutazione tecnico-organizzativa dell’attività** (assunzione lavoratori, verifica luoghi, orari, organizzazione lavoro, acquisto e logistica macchine, attrezzature, sostanze, ecc.);
- **presunzioni di conformità affidate a soggetti non terzi e talvolta senza chiare competenze in materia**, es. Università (diritto del lavoro), art. 2, comma 2, art. 11 e art. 18;
- **distorsione dei principi generali che regolano l’attribuzione delle responsabilità in ambito colposo** (art. 10-bis - *Obbligo di impedimento – Responsabilità per reati di evento*);
- **Visite preassuntive in violazione dello Statuto dei lavoratori** (Legge 300/1970);
- **Sanzioni: nessuno chiede l’aumento, anzi nessuno si scandalizzerebbe di una modifica quantitativa.** Tuttavia si è in presenza non solo della riduzione ma di un **ingiustificabile declassamento delle sanzioni che puniscono alcune tra le violazioni più gravi, in particolare lo svuotamento del DVR** (da 550 a 1000 Euro! applicando il D.Lgs. 758/94). **In diversi Titoli la mancata formazione è punita con sanzione minore** (es. Mov. Man. Carichi, agenti fisici)

dunque complessivamente con un **netto peggioramento rispetto al D.Lgs. 81/08** e in alcuni casi anche rispetto al D.Lgs. 626/94 e ai D.P.R. degli anni ’50.

Nell’analisi che segue **saranno evidenziate le positività e le criticità principali** contenute nel decreto correttivo **con particolare riferimento al Titolo I.**

**ART. 2 - (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Comma 1: Parere negativo. Se ne chiede la soppressione**

(come per il collegato art. 3, comma 1, lettera d) primo e secondo periodo - vedasi)

**Motivazioni:** *Interviene sul regime di tutela previsto per i volontari.*

Le modifiche al **regime di tutela rivolto ai volontari** sono contenute **nell'articolo 2** (nell'ambito della definizione di "lavoratore") e **nell'art. 3** (riferito all'"ambito di applicazione") del decreto correttivo (di seguito decr. corr.), l'analisi dei quali conduce a ritenere quanto segue.

La previsione secondo cui **le tutele previste per la figura di lavoratore sarebbero indirizzate ai soli volontari della Croce Rossa Italiana determinerebbe una esclusione della maggior parte dei volontari**, quindi anche di coloro che **operano in situazioni potenzialmente pericolose**, ad es. i volontari degli ospedali, **ove sussistono rischi biologici, ambientali**, etc.

Tale esclusione, unitamente a quella contenuta nell'art. 3 del decreto correttivo, comporterebbe, **in violazione dell'art. 3 c. 2 della Costituzione** che sancisce il **principio della parità di trattamento**:

- una immotivata e grave discriminazione *tra i volontari della Croce Rossa, maggiormente tutelati, e gli altri volontari* appartenenti ad altre organizzazioni;
- una altrettanto grave e immotivata discriminazione *tra i lavoratori operanti nelle strutture in cui operano anche i volontari* (nonché gli obiettori di coscienza) e questi ultimi, esposti in alcuni casi agli stessi rischi ma tutelati in maniera diversa ad es. per quanto concerne la formazione e la sorveglianza sanitaria: v. all'art. 21 comma 2 D.Lgs. 81/08 il regime previsto per i lavoratori autonomi: *"I soggetti di cui al comma 1 [i lavoratori autonomi, n.d.r], relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:*
  - a) *beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;*
  - b) *partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali."*

**Si tenga inoltre presente che:**

- Ai sensi dell'art. 3 della legge 1° agosto 1991 n. 266 (Legge quadro sul volontariato) in comb. disp. art. 21 D.Lgs. 81/08, secondo il decr. corr. saranno tutelati come lavoratori autonomi tutti i volontari appartenenti alle *"Organizzazioni di volontariato"* così definite: *"1. E' considerato organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'articolo 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti."*  
Dunque si tratta di un ambito applicativo della peculiare e ridotta tutela tutt'altro che trascurabile.
- L'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 123/2007 (legge delega per un unico testo in materia di salute e sicurezza, di seguito indicata "legge delega") prevede l' *"applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio, anche tenendo conto delle peculiarità o della particolare pericolosità degli stessi e della specificità di settori ed ambiti lavorativi..."*, prevedendo quindi come criterio per la determinazione di particolari tipi di tutela le peculiarità dei settori o degli ambiti lavorativi o delle tipologie di rischio e non del tipo di inquadramento o di appartenenza a diverse organizzazioni.

Per quanto concerne, in ultimo, **la previsione contenuta nell'art. 3** secondo cui *"con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo"*, **ci si domanda come possa ogni singolo volontario concordare e controllare le modalità di attuazione della tutela** e, ancora più alla radice, anche ammettendo che ciò sia concretizzabile, se sia equo e conforme ai principi generali che tale prerogativa sia affidata al volontario stesso e non a chi dovrebbe per legge essere garante della sicurezza e salute di tutti coloro che operano nell'ambito della sua struttura.

**Comma 2: Parere altamente negativo. Se ne chiede la soppressione**

Considerazioni analoghe valgono anche per gli articoli 11 e 18 decr. corr.

**Motivazioni:**

**Presunzione di conformità relativa a norme tecniche, buone prassi e modelli organizzativi.**

L'art. 2-bis introdotto dal decreto correttivo stabilisce una presunzione di conformità tra *direttive di prodotto e direttive sociali* (quali il D.Lgs. 81/08, v. "presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo") che non è in alcun modo prevista dal diritto comunitario né accettabile alla luce dello stesso.

Infatti, non è previsto dal diritto comunitario che la conformità ad una direttiva di prodotto e men che meno alle "norme tecniche" implichi di per sé una automatica conformità alle Direttive sociali (es. 89/391/CEE) e quindi ai decreti di recepimento delle stesse (es. D.Lgs. 81/2008, ecc.); **tale previsione potrebbe dunque determinare una procedura di infrazione.**

Peraltro va sottolineato in tal senso che la Cassazione Penale ha, a più riprese, sancito la responsabilità del datore di lavoro ad es. per macchinario difettoso pur essendo marcato CE, ribadendolo anche recentemente con l'importante pronuncia Cass. Pen. Sez. Feriale, 5 dicembre 2008 n. 45335 (una per tutte).

Non da ultimo va considerato che la marcatura CE presuppone una presunzione di conformità esclusivamente per i rischi oggetto della marcatura e non per tutti gli altri rischi (es. una attrezzatura è marcata CE per i rischi elettrici ma non per quelli meccanici o viceversa).

Desta inoltre forti perplessità la previsione secondo cui "conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276".

Ci si domanda, infatti, quali competenze di certificazione dei SGSL possono avere Università e le Commissioni bilaterali abilitate attualmente a certificare contratti di lavoro e composte per lo più da esperti di diritto del lavoro ma, a quanto risulta, non da tecnici esperti nell'implementazione, gestione e controllo di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Considerazioni analoghe valgono anche per gli articoli 11 e 18 decr. corr.

**Testo:**

"1. La corretta attuazione delle norme tecniche e delle buone prassi, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u) e v), conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni di corrispondente contenuto del presente decreto legislativo. Conferisce altresì una presunzione di conformità alle prescrizioni del presente decreto legislativo la certificazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'articolo 30 del presente decreto ad opera delle commissioni di certificazione istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, e l'utilizzo di macchine marcate CE e, per l'Amministrazione della Difesa, della pubblica sicurezza e della Guardia di Finanza, ad opera delle competenti strutture tecnico-sanitarie istituite presso i rispettivi organi di vigilanza".

**ART. 3 - (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Art. 3, lettere a), b), c) e d) terzo periodo: nessuna osservazione**

**Art. 3, lettera d), 1.o e 2.o periodo: Parere negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

Le stesse già riportate per il collegato art. 2, comma 1.

**Testo:**

d) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

*“12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra il volontario e l'associazione di volontariato o l'ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione.”.*

---

**ART. 4 - (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Comma 1, lettera a) Parere negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

**Trattasi del computo dei lavoratori.**

L'art. 4 del decr. corr. **aggiunge** all'elenco dei lavoratori da computare in maniera particolare **anche i lavoratori in prova**. Questa previsione, come le altre contenute nell'art. 4 del D.Lgs. 81/08, basandosi su un criterio formalistico che dà rilevanza all'inquadramento contrattuale invece che alla concreta presenza di un lavoratore sul luogo di lavoro, **è contraria al principio di effettività**, cui invece sono ancorati “i particolari obblighi” di cui al primo comma dell'art. 4 per i quali viene effettuato il computo dei lavoratori, legati questi al numero di lavoratori a qualsiasi titolo operanti concretamente su un luogo di lavoro (ad es. l'obbligo del SPP interno, la facoltà dello svolgimento diretto della funzione di RSPP da parte del datore di lavoro etc.).

**Testo:**

a) al comma 1 dopo la lettera l) è aggiunta la seguente: “*l-bis i lavoratori in prova*”;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il numero degli operai impiegati a tempo determinato, anche stagionali, nel settore agricolo si computa per frazioni di unità lavorative anno (ULA) come individuate sulla base della normativa comunitaria”.

**ART. 6 - (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Art. 6, comma 01.: nessuna osservazione**

**Art. 6, comma 1), lettera m-bis: Parere altamente positivo**

**Art. 6, comma 1), lettera m-ter: Parere positivo**

**Motivazioni:** Compiti della Commissione Consultiva Permanente.

Risulta molto opportuna la disposizione contenuta nell'articolo 6 del decr. corr. che aggiunge ai compiti di cui è investita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro anche quello di elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento.

Opportuna anche la disposizione di elaborare le *procedure standardizzate per la redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali*, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante.

Non si comprende *tuttavia* per quale motivo a tali compiti non sia stato aggiunto anche quello di elaborare le indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato laddove poi l'art. 16 del decreto correttivo, modificativo dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, prevede che tale valutazione vada svolta secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e *"nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6"* (che però non ha tra i suoi compiti quello di elaborarle).

**Testo:**

01. All'articolo 6, comma 1, del decreto, la lettera a) è sostituita dalla seguente. "a) un rappresentante del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali" e la lettera b) è sostituita dalla seguente: "un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità".

**1. All'articolo 6, comma 8, del decreto, dopo la lettera m) sono aggiunte le seguenti:**

***"m-bis) elaborare criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche tenendo conto delle peculiarità dei settori di riferimento;***

***m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, del presente decreto, anche previa individuazione, se del caso, di tipologie di attività per le quali l'obbligo in parola non operi in quanto l'interferenza delle lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante;"***.

---

**ART. 6-bis - (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Art. 6-bis: Parere positivo**

**Motivazioni:**

Specifica meglio che i flussi informativi del SINP devono riguardare *anche* i dati relativi alla salute e sicurezza collegati al *genere*.

**Testo:**

1. All'articolo 8, comma 6, del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"anche in un'ottica di genere"*;
- b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: *"e delle lavoratrici"*.

**ART. 8-bis** - (*Modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Parere negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Aggiunta: possono chiedere l'Interpello le Associazioni tramite la CIIP**

Motivazioni:

Attività di vigilanza.

Secondo l'art. 8-bis del decr. corr. "le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 [dell'art. 12 sull'interpello, n.d.r.]" dovrebbero costituire "criteri vincolanti" e non dovrebbero più costituire "criteri interpretativi e direttivi per l'esercizio delle attività di vigilanza" (come previsto attualmente dal D.Lgs. 81/08).

Tale previsione è peggiorativa rispetto a quella presente nel decreto 81/08 in quanto riduce i poteri assegnati alle Regioni e alle ASL nell'attività di vigilanza sul territorio e rappresenta un indiretto intervento sulle competenze costituzionali assegnate alle Regioni.

Occorre, infine, evidenziare che le decisioni assunte dalla Commissione per gli interPELLI non possono che essere su argomenti di valore generale, mentre la valutazione dei rischi - obiettivo primario della prevenzione - non può che essere incentrata sull'esame *in loco* e caso per caso, per ovvie e scontate motivazioni di differenze esistenti non solo tra aziende similari ma addirittura nella stessa azienda, in funzione di modifiche delle condizioni organizzative, tecniche, impiantistiche, ecc.

**Richiesta di aggiunta della CIIP alle Associazioni che possono chiedere l'Interpello** - all'articolo 11, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, dopo le parole "comparativamente rappresentative sul piano nazionale" sono aggiunte le parole " , la Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP)".

Testo:

1. All'articolo 12 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 costituiscono criteri vincolanti per l'esercizio delle attività di vigilanza."

---

**ART. 9** - (*Modifiche all'articolo 13 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Da valutare meglio....** Tali considerazioni valgono anche per l'art. 22 decr. corr.

Motivazioni:

L'art. 9 del decr. corr., con riferimento al divieto di svolgimento dell'attività di consulenza sul territorio nazionale, intende sostituire all'attuale espressione "il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" l'espressione "il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza".

Tale modifica può essere accolta solo se agganciata all'inquadramento dell'attività di vigilanza quale risultante dal primo comma dell'art. 13 secondo cui "la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco [...]", quindi solo se collegata ad una interpretazione estensiva del concetto di vigilanza che è svolto da tutto il personale appartenente alle strutture di cui al comma 1 dell'art. 13.

Ma dalla *Relazione* di accompagnamento si evince che la volontà del legislatore è differente: “all’articolo 13 si mantiene il divieto di svolgere consulenza da parte di chi svolga personalmente compiti ispettivi eliminandolo per coloro che, viceversa, pur lavorando in strutture ove vi sono uffici che hanno compiti in materia di vigilanza, tali funzioni non esercitano e per i quali non sussistono le esigenze di rigore che giustificano la incompatibilità” (*Relaz.*); dunque tale previsione non è condivisibile.

Tali considerazioni **valgono anche per l’art. 22 decr. corr.**

**Testo:**

1. All’articolo 13 del decreto, il comma 5 è sostituito dal seguente: “5. *Il personale delle pubbliche amministrazioni che svolga attività di vigilanza non può prestare, ad alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attività di consulenza.*”.

---

**ART. 10 - (Modifiche all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Parere differenziato: Elementi di positività e di negatività**

**Motivazioni:**

**Sospensione dell’attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs. 81/08).**

In materia di sospensione dell’attività imprenditoriale, **si ritiene sia opportuna la sostituzione** da parte del decr. corr. **dell’espressione “possono adottare”** - attualmente presente nell’art. 14 T.U., riferita agli organi di vigilanza - **con la parola “adottano”** che sottolinea che non si tratta dell’esercizio di un potere discrezionale.

Per quanto riguarda riconduzione del **concetto di “plurime” violazioni “alla ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione”**, si ritiene che **il periodo di un biennio sia troppo breve.**

Un elemento che si segnala come **peggiorativo ed ispirato ad una logica non condivisibile** è collegato alla **modifica della lett. c) del comma 4 dell’art. 14 D.Lgs. 81/08** avente ad oggetto la **somma aggiuntiva prevista per la revoca.**

**Il decr. corr. distingue infatti tra lavoro nero** (per il quale la somma aggiuntiva è inferiore rispetto alle violazioni in materia di SSL) **e gravi e plurime violazioni in materia di SSL per le quali la somma aggiuntiva è maggiore** (come se peraltro il lavoro nero non implicasse anche la violazione delle tutele in materia di salute e sicurezza, **con un ragionamento quindi esattamente opposto a quello operato dal decreto correttivo...**), recando il **messaggio scorretto e dirompente che il lavoro nero sia meno grave rispetto alle violazioni in materia di SSL, quando invece rappresenta un vizio originario tale da pregiudicare alla radice la sicurezza e salute sul lavoro.**

**Lo stesso dicasi per la lettera d) dell’art. 10** del decreto correttivo.

Peraltro proprio l’**art. 14 del D.Lgs. 81/08** ha contribuito a suggellare **un binomio regolarità-sicurezza** (v. premessa contenuta nel primo comma: “*al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare*”) **già introdotto con il c.d. decreto Bersani** a suo tempo e poi **proseguito con altri provvedimenti, che dovrebbe essere mantenuto inalterato** e compatto dal legislatore.

**Testo:**

1. All’articolo 14 del decreto, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. *Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso e irregolare, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di cui all’articolo 92, comma 1, lettera e), gli organi di vigilanza*

del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, adottano provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale quando riscontrano l'impiego di personale senza preventiva regolare occupazione in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, nonché in caso di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, **adottato** sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l'adozione del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale sono quelle individuate nell'Allegato I. Si considerano plurime la contestuale realizzazione di almeno tre ipotesi di gravi violazioni rilevate in occasione di un medesimo accertamento ispettivo o la ripetizione per la seconda volta in un biennio di una stessa grave violazione. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche.

La durata del provvedimento è pari alla citata sospensione nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia inferiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro; nel caso in cui la percentuale dei lavoratori irregolari sia pari o superiore al 50% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro, ovvero nei casi di gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ovvero nei casi di recidiva la durata è incrementata di un ulteriore periodo di tempo pari al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni; nel caso di non intervenuta revoca del provvedimento di sospensione entro quattro mesi dalla data della sua emissione, la durata del provvedimento è pari a due anni, fatta salva l'adozione di eventuali successivi provvedimenti di rideterminazione della durata dell'interdizione a seguito dell'acquisizione della revoca della sospensione.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche con riferimento ai lavori nell'ambito dei cantieri edili. Ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. All'accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, indicate all'allegato I del presente decreto, provvede il comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente. Ove gli organi di vigilanza o le altre amministrazioni pubbliche rilevino possibili violazioni in materia di prevenzione incendi, ne danno segnalazione al competente Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, il quale procede ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e di cui al comma 2 del presente articolo”;

a bis) al comma 2, dopo le parole: “in materia di prevenzione incendi”, sono inserite le seguenti: *in ragione della competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 46 del presente decreto”.*

b) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente: “c) il pagamento di una somma aggiuntiva rispetto a quelle di cui al comma 6 pari a 1.500 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare e a 2.500 euro nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.”.

c) il comma 10 è sostituito dal seguente: “10. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per gravi e plurime violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da euro 2.500 a euro 6.400 nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare”.

d) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:

“11-bis. Il provvedimento di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso del primo lavoratore occupato dall'impresa che non abbia mai avuto in precedenza dipendenti. In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi”.

**ART. 10-bis** - (*Articolo aggiuntivo al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Parere altamente negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

L'art. 10-bis del decr. corr. intende **introdurre all'interno del Testo Unico una norma di cui in termini sistematici non si sentiva il bisogno** essendo già presenti nell'ordinamento giuridico i codici civile e penale e l'assetto degli obblighi previsto dal decreto 81/08 che regolano esaustivamente la materia delle responsabilità in caso di reati di evento (infortunio o malattia professionale).

Tale norma, art. 10-bis, infatti, **intende porsi come specificazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle più generali norme del codice penale deputate a regolare la materia** (artt. 40 e ss., esemplificativamente), ma con una interpretazione e rilettura delle stesse che **lascia alquanto perplessi**, non solo per la filosofia e la esplicita finalità sottostante a tale norma ma soprattutto sul piano strettamente giuridico-normativo **per il tentativo di distorsione dei principi generali che regolano l'attribuzione delle responsabilità in ambito colposo**.

Del resto, la *Relazione* di accompagnamento esplicita che con l'introduzione di tale norma "si limita la discrezionalità dell'interprete con riferimento alla individuazione delle responsabilità che gravano specificamente su ognuno dei soggetti obbligati in materia di salute e sicurezza sul lavoro": dunque il fine della norma palesato testualmente nella *Relazione* è quello di limitare la discrezionalità del magistrato che è colui che interpreta, applicandole, le norme del codice penale in caso di reati di evento.

Senza volersi soffermare sui **profili di incoerenza e contraddizione** che tale norma (e in particolare la *lett. d*) contiene **rispetto alle norme più generali già citate e complessivamente rispetto al sistema delle responsabilità** che emerge da una lettura combinata del codice penale, degli articoli del testo unico che contengono gli obblighi dei vari soggetti (artt. 17, 18, 19, 20, 21, 25 etc...), e del codice civile (art. 2087 etc.), **si vuole solo sottolineare che i criteri di attribuzione delle responsabilità omissive in ambito colposo sono già regolati dagli artt. 40 e segg. c.p., che non possono essere pretermessi e non necessitano di alcuna ulteriore specificazione**, che in questo caso, tra l'altro, **rappresenterebbe un improprio tentativo di scaricare le responsabilità sui soggetti subordinati** (v. in particolare *lett. d*).

**Testo:**

**«Articolo 15-bis - (Obbligo di impedimento)**

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:

- a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
- b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;
- c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.
- d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.

2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.»

**ART. 11** - (*Modifiche all'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Parere altamente negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

Le stesse già indicate per l'omologo art. 2, comma 2-bis (vedasi).

**Testo:**

1. All'articolo 16, comma 3, del decreto il secondo periodo è sostituito dal seguente: *“L’obbligo di cui al precedente capoverso si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4”*.

---

**ART. 12** - (*Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Parere differenziato:**

→ **Elementi di positività: comma 1, lettera a)**

→ **Elementi di inutilità: comma 1, lettera c)**

→ **Elementi di negatività: comma 2) - Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

**Obblighi del datore di lavoro.**

**Positivo e condivisibile** il chiarimento e la specificazione inseriti nel comma 1, lettera a) (relativa alla modifica della lettera g) dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. 81/08) - tramite l'aggiunta del primo periodo - secondo cui il datore di lavoro ha l'obbligo di *“g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”*.

Tuttavia va rilevato che ***tale nuovo obbligo***, così come quello previsto dal successivo periodo che è già presente nel decreto 81 (*“richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”*), **è sanzionato penalmente a carico del datore di lavoro con la pena della sola ammenda da 2000 a 4000 euro**, pena che va ora letta alla luce dell'art. 130 del decreto correttivo; ai sensi dell'art. 130, infatti, **i casi in cui è prevista la pena dell'ammenda in via esclusiva sono ora ricompresi** tra i presupposti di applicazione del **regime previsto dal D.Lgs. 758/94**, per cui rappresentano ora, nell'ottica del decreto correttivo, delle fattispecie - pur sempre di natura penale - presidiate a livello sanzionatorio in maniera inferiore rispetto a quelle presidiate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda come in precedenza per quanto riguarda la specifica fattispecie.

Dunque **è stata declassata la sanzione prevista per l'obbligo del datore di lavoro di “richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto”**.

Per quanto riguarda il **comma 2**, che ha **aggiunto il comma 1-bis** (dopo il comma 1 dell'art. 18 T.U.), si osserva che **il rinvio di tale adempimento di 6 mesi potrebbe essere condivisibile solo qualora si trattasse al massimo di 6 mesi** e, quindi, qualora tale periodo **non fosse subordinato all'emanazione di un Decreto Ministeriale** di cui ad oggi non si conoscono i tempi certi.

**Testo:**

1. All'articolo 18, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) è sostituita dalla seguente: “g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;”;

b) la lettera r) è sostituita dalla seguente: “r) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, ai fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza al lavoro superiore a tre giorni. Tali obblighi si considerano comunque assolti per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;”;

c) la lettera aa) è sostituita dalla seguente: “aa) comunicare al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;”.

2. All’articolo 18, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

“1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4.”.

---

## ART. 13 - (Modifiche all’articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

### Da valutare

#### Motivazioni:

#### Obblighi del medico competente.

L’abrogazione della lettera f) dell’art. 25 è da valutare, in quanto implica l’eliminazione dell’obbligo di invio delle cartelle da parte del medico competente nei casi previsti dal decreto, restando comunque inalterato l’obbligo di invio della cartella da parte del datore di lavoro in caso di esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, ecc.

Secondo la Relazione di accompagnamento, “si elimina dalla attuale formulazione il riferimento alla lettera f), che si propone di abrogare in quanto individua un onere – l’invio all’ISPESL delle cartelle sanitarie e di rischio – di tipo burocratico, privo di ricadute per la tutela della salute e sicurezza”...

#### Testo:

1. All’articolo 25, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso la sede di lavoro o la sede legale del datore di lavoro;”;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente: “e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, la quale deve essere tempestivamente comunicata dal datore di lavoro, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima. L’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;”;

c) la lettera f) è abrogata.

**ART. 14 - (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Parere differenziato:**

→ Parere **positivo**: comma 1, lettere a) e b) e comma 2, lettera 3-ter

→ Parere **negativo**: comma 2), lettera 3-bis - **Se ne chiede la soppressione**

→ Parere **negativo**: comma 3 - **Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

**Affidamento di lavori a terzi (contratto d'appalto, d'opera, di somministrazione di cose etc.).**

Per quanto concerne l'esenzione dal DUVRI in alcuni casi previsti dal decr. corr., occorre tenere conto che **vi sono lavori che non superano i due giorni** e al contempo che non prevedono "rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive" **ma che possono tuttavia determinare gravi rischi interferenziali; tra l'altro nella dizione precedente NON sono contemplati i RISCHI da esposizioni a RISCHI CHIMICI NON IRRILEVANTI per la Salute.**

Si ritiene pertanto che tali parametri (es. la durata di due giorni di un lavoro) non rappresentino un discrimine per quanto riguarda l'eventuale presenza di rischi interferenziali anche gravi.

**Testo:**

1. All'articolo 26, comma 3, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "Tale documento è allegato al contratto d'appalto o di opera" sono inserite le seguenti: "e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori";

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.";

2. All'articolo 26, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle mere forniture di materiali, ai servizi di natura intellettuale e ai lavori la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che non sussistano rischi da interferenza derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.".

3. All'articolo 26, comma 5, le parole: "a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri dello specifico appalto" sono sostituite dalle seguenti: "i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"; dopo il primo periodo è inserito il seguente: "I costi di cui al precedente capoverso non sono soggetti a ribasso.".

**ART. 15** - (Modifiche all'articolo 27 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Parere differenziato:**

→ Parere **negativo**: comma 1), lettera b) - **Se ne chiede la soppressione**

**Motivazioni:**

**Comma 1, lettera b): sistema di qualificazione delle imprese.**

In merito alla **sostituzione del termine “vincolante” con “preferenziale”**, si ricorda che **la legge delega** per il *Testo Unico* (art. 1 legge n. 123/2007) **al comma 2 lett. s) ha espressamente previsto**, tra i criteri cui il Governo si sarebbe dovuto attenere, la

“s) *revisione della normativa in materia di appalti prevedendo misure dirette a:* 1) *migliorare l'efficacia della responsabilità solidale tra appaltante ed appaltatore e il coordinamento degli interventi di prevenzione dei rischi, con particolare riferimento ai subappalti, anche attraverso l'adozione di meccanismi che consentano di valutare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese pubbliche e private, **considerando il rispetto delle norme relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro quale elemento vincolante per la partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l'accesso ad agevolazioni, finanziamenti e contributi a carico della finanza pubblica**”.*

Dunque la **legge delega ha espressamente previsto che il possesso di tali requisiti fosse “vincolante”**.

**Testo:**

1. All'articolo 27 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*“1. Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 6, anche tenendo conto delle indicazioni provenienti da organismi paritetici, vengono individuati settori, ivi compreso il settore della sanificazione del tessile e dello strumentario chirurgico, e criteri finalizzati alla definizione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi, con riferimento alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, fondato sulla base della specifica esperienza, competenza e conoscenza, acquisite anche attraverso percorsi formativi mirati, e sulla base delle attività di cui all'articolo 21, comma 2, nonché sulla applicazione di determinati standard contrattuali ed organizzativi, anche in relazione agli appalti, certificati ai sensi del Titolo VIII, capo I, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ovvero ai sensi dell'articolo 30, comma 5- bis, del presente decreto.”;*

b) al comma 2 la parola: “vincolante” è sostituita dalla seguente: “preferenziale”;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “ 2 bis. Sono fatte salve le disposizioni in materia di qualificazione previste dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni”.

---

**ART. 16 - (Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

→ **Parere altamente negativo: Se ne chiede la soppressione**

Motivazioni:

Documento di valutazione dei rischi.

**Lettera a). Parere altamente negativo: Se ne chiede la soppressione**

Lo slittamento temporale previsto per tale adempimento genera forti perplessità in merito alla **effettività** e ai tempi di adempimento all'obbligo di valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato nelle aziende.

**Il rinvio a indicazioni fornite dalla Commissione** di cui all'articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse - **NON assicura alcuna certezza dei tempi di emanazione**, al di là della correttezza formale del rinvio ad un Organismo che ha competenze di rappresentanza compresa la rappresentanza datoriale e **apre un problema di possibile conflitto di interesse**.

**Da valutare il riferimento alla valutazione dei rischi in relazione alla "tipologia contrattuale".**

Inoltre, tra i compiti della Commissione Consultiva Permanente non è stato aggiunto dall'apposita norma del decreto correttivo anche quello di elaborare le indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro-correlato, laddove poi invece l'art. 16 del decr. corr. in commento, modificativo dell'art. 28 D.Lgs. 81/08, prevede che tale valutazione vada svolta secondo l'accordo europeo dell'8 ottobre 2004 e "nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all'articolo 6" (che però non ha tra i suoi compiti quello di elaborarle).

**Lettera b). Parere altamente negativo: Se ne chiede la soppressione**

Per quanto concerne il sistema della *data certa*, che la *Relazione* di accompagnamento definisce un "un onere amministrativo piuttosto pesante in termini gestionali", va detto che invece esso, se **realizzato mediante applicazione dei metodi ritenuti idonei ad es. dal Garante per il trattamento dati personali** in occasione dei provvedimenti emanati sul DPS (invio del documento in pdf con posta certificata, autoprestazione in posta...) **è già generalmente conosciuto e praticato dalle aziende anche per altri adempimenti.**

Si sottolinea, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, che:

- **la firma sul DVR è già oggi obbligatoria per RSPP e Medico competente**, non solo "per presa visione" ma perchè il datore di lavoro lo deve redigere "d'intesa" con detti soggetti, ai sensi dell'art. 28, comma 1, lettera a)
- **la consegna di copia al RLS è già oggi obbligatoria**, ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera o).

Inoltre e, tra l'altro, l'attuale formulazione:

- **non tiene conto che in larga parte delle aziende non esiste né RLS né RLST**
- **non prevede la firma del medico competente**, che pur deve contribuire alla redazione del DVR, nei casi ove sia nominato.

Infine, pur eliminando l'obbligatorietà di tale requisito all'interno dell'art. 28 T.U., **può porsi comunque la necessità per un soggetto di dimostrare l'antiorità del documento ad una certa data** (ad. es. alla data in cui si è verificato un infortunio) e il sistema della *data certa* è l'unico tale da **garantire** in conformità a quanto previsto dall'art. 2704 c.c. **la certezza della data di fronte ai terzi.**

**Lettera c). Parere altamente negativo: Se ne chiede la soppressione**

Riguardo ai “*criteri di semplicità, brevità e comprensibilità*” per la redazione del DVR, non si comprende per quale motivo un’attività valutativa debba essere improntata aprioristicamente a brevità e semplicità, quando l’analisi potrebbe invece richiedere una adeguata correttezza formale e sostanziale (quindi di lunghezza e complessità differente da azienda ad azienda – basti pensare alla tipologia delle aziende rientranti nelle previsioni dell’art. 31, comma 6 ovvero alle gravi violazioni indicate nell’Allegato I ovvero a determinate previsioni per altre tipologie di rischi normate dallo stesso D.Lgs. 81/2008 o da altre norme, es.: rischi industriali rilevanti, rischi chimici NON irrilevanti per la salute e non bassi per la sicurezza, rischio di incendio alto, lavori in quota, attrezzature e macchine, rischi biologici, da atmosfere esplosive, ecc., per le quali rappresenterebbe un chiaro abbassamento della tutela, contrario alla delega (art. 1, Legge 123/2007).

**E’ invece da mantenere il requisito della comprensibilità.**

**Lettera d). Parere altamente negativo: Se ne chiede la soppressione**

Non si comprende per quale motivo sia stato rinviata fino a 90 giorni dopo l’inizio delle attività la redazione del DVR e non si voglia mantenere la previsione contenuta implicitamente dal D.Lgs. 81/08 per cui la redazione del DVR è un requisito che deve già essere stato adempiuto e deve essere sussistente all’atto della entrata in attività di una nuova azienda.

Opinando diversamente si violerebbe il principio di effettività nonché il principio, consolidato a livello giurisprudenziale e legislativo, per cui la sicurezza non conosce interruzione temporale.

Tra l’altro, il DVR NON è cosa diversa dalla valutazione tecnico-organizzativa dell’attività aziendale (come già riportato in premessa): come si può pensare di dare inizio a nuove attività senza una preventiva valutazione tecnico-organizzativa dell’attività (assunzione lavoratori, verifica luoghi, orari e organizzazione lavoro, acquisto e logistica di macchine, attrezzature, sostanze, ecc.)?

Infine, l’ordinamento giuridico non può tollerare che vi siano lavoratori privi delle tutele in materia di salute e sicurezza sul lavoro (perché dalla valutazione dei rischi discendono le misure organizzative, tecniche e procedurali, tra cui anche formazione, informazione, DPI etc.) per ben tre mesi e peraltro in una fase di start up dell’attività in cui i lavoratori non hanno ancora esperienza del luogo di lavoro e quindi hanno meno reattività rispetto ai rischi che possono presentarsi.

**Testo:**

1. All’articolo 28 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: “dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”, sono inserite le seguenti: “nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione di cui all’articolo 6 ed entro 180 giorni dalla emanazione delle stesse” e dopo le parole “da altri Paesi”, sono aggiunte le seguenti: “e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”;

b) al comma 2, alinea, le parole: “deve avere data certa” sono sostituite dalle seguenti: “deve essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di nonché dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale secondo le procedure definite dalle parti sociali”;

c) al comma 2, lettera a), è aggiunto in fine il seguente periodo: “La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”;

d) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma: “3-bis. Le imprese di nuova costituzione sono tenute ad effettuare la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.”.

**ART. 18** - (Modifiche all'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Comma 2: Parere altamente negativo. Se ne chiede la soppressione**

Motivazioni:

Modelli di organizzazione, gestione e controllo (art. 30 T.U.).

Anche con riferimento all'art. 18 del decr. corr., si ribadisce quanto già sottolineato con riferimento all'art. 2 decr. corr., ovvero che **ci si domanda quali competenze in materia di certificazione dei SGSL possano avere le Università e le Commissioni bilaterali** abilitate attualmente a certificare contratti di lavoro e **composte per lo più da esperti di diritto del lavoro** ma, a quanto risulta, **non composte da soggetti terzi** come avviene in qualsiasi Paese del mondo e **non composte neppure da tecnici esperti** nell'implementazione, gestione e controllo di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro.

Testo:

1. All'articolo 30 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, dopo le parole: "idonei sistemi di registrazione" sono aggiunte le seguenti: «o di certificazione, ai sensi del comma 5-bis»;

b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Le commissioni di certificazione, istituite presso gli enti bilaterali e le università ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 10 ottobre 2003, n. 276, sono soggetti abilitati a certificare anche ai fini di cui all'articolo 2-bis, i modelli di organizzazione e di gestione nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.».

---

**ART. 20** - (Modifiche all'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Modifica peggiorativa rispetto alla stessa prima versione del decreto correttivo!**

**Lettera a): si chiede la soppressione o la riformulazione del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008 o – in subordine – almeno il reintegro delle parole cancellate**

**Lettera b): Parere altamente negativo. Se ne chiede la soppressione**

**Lettera c): indicazione errata: sul "libretto formativo": si deve fare non rinviarlo!**

**Richiesta di aggiunta del Modulo B-0 per i Corsi nuovi RSPP/ASPPi**

**Richiesta di aggiunta della CIIP alle Associazioni che possono promuovere Corsi**

Motivazioni:

**Lettera a): si chiede la soppressione del comma 5 dell'art. 32 del D.Lgs. 81/2008, che inserisce un immotivato esonero dalla frequenza ai Corsi di Formazione per RSPP e ASPP (previsti al comma 2 dello stesso art. 37). Questo immotivato esonero fu inserito all'ultima ora, senza alcun confronto né in Conferenza Stato-Regioni né in Parlamento né con le parti sociali. Questo esonero è ulteriormente immotivato, perché previsto per alcune tipologie di Lauree (tra l'altro triennali!), che talvolta **NON prevedono neppure un esame obbligatorio in tema di normativa sulla salute sul lavoro** sulle norme generali Titolo I che sono obbligatori addirittura per tutti i lavoratori! (v. art. 37, comma 1, lettera a): diritti-doveri-responsabilità-sanzioni, aspetti procedurali,**

rapporto con le Autorità competenti, ecc.) e su alcuni rischi dei Titoli specifici (movimentazione carichi, videoterminali, rischi di natura ergonomia, uso DPI, ecc.).

**L'esonero deve essere giustamente mantenuto** (come già oggi vigente) **SOLO per chi è laureato in "Scienze e Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro" o lauree equipollenti.**

**Inoltre si dovrebbe altrettanto giustamente inserire l'esonero per coloro che svolgono attività di vigilanza con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria** per le ASL, le Regioni e gli altri Organi di vigilanza e controllo in materia (v. art. 5 del decreto correttivo in riferimento all'art. 13, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e art. 21 del decreto correttivo in riferimento all'art. 39 comma 3 del D.Lgs. 81/2008), altrimenti questi operatori sono ingiustamente penalizzati.

**In subordine, si chiede il reintegro delle parole cancellate nella prima versione del decreto correttivo,** che erano: *"purché esibiscano un'attestazione comprovante l'espletamento di attività lavorativa per almeno un anno, maturata nel settore in cui intendono svolgere il ruolo di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione"*, e che almeno permettevano **l'esonero a fronte di almeno 1 anno di esperienza!**

**Lettera b).** Si chiede la soppressione: è impropria e **contraria alle competenze delle Regioni,** sancite dall'art. 117 della Costituzione.

**Lettera c): indicazione errata: il "libretto formativo": si deve fare non rinviarlo!**

### **Richiesta di aggiunta del Modulo B-0 per i Corsi nuovi RSPP/ASPP**

**Richiesta di aggiunta della CIIP alle Associazioni che possono promuovere Corsi** - all'articolo 32, comma 4 del decreto legislativo 8 aprile 2008, n. 81, dopo le parole *"dagli organismi paritetici"* sono aggiunte le parole *" , la Consulta Interassociativa Italiana della Prevenzione (CIIP) e le Associazioni senza scopo di lucro da essa riconosciute"*.

#### Testo:

1. All'articolo 37 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 7 è inserito il seguente:

*"7-bis. Nel settore edile la formazione di cui al precedente comma può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti."*;

b) il comma 12 è sostituito dal seguente:

*"12. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori. La formazione di cui al precedente periodo può essere effettuata in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'articolo 51, ove presenti"*;

c) al comma 14, dopo le parole: "successive modificazioni", sono inserite le seguenti: *"se concretamente disponibile in quanto attivato nel rispetto delle vigenti disposizioni"*.

---

## **ART. 22 - (Modifiche all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

### **DA VALUTARE: similmente all'art. 9**

#### Motivazioni:

vedi l'omologo art. 9

#### Testo:

1. All'articolo 39, comma 3, del decreto le parole: "assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza" sono sostituite con le seguenti: *"che svolga attività di vigilanza"*.

---

**ART. 23** - (Modifiche all'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Parere differenziato: meglio riformulare la norma**

Motivazioni:

Sorveglianza sanitaria.

Per quanto riguarda i rapporti del medico competente con il Servizio Sanitario Nazionale, la scelta dell'**abrogazione dell'art. 40 del D.Lgs. 81/2008** - di seguito riportato - prevista dal decreto correttivo **andrebbe sostituita con una riformulazione della norma** del *Testo Unico*, che modifichi le modalità di attuazione rendendole meno complicate e ridefinisca obblighi e responsabilità.

Ma il **principio contenuto nell'art. 40 del *Testo Unico* va salvaguardato.**

[“1. Entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono le informazioni di cui al comma 1, aggregate dalle aziende sanitarie locali, all'ISPESL.”]

Testo:

1. L'articolo 40 del decreto è abrogato.

---

**ART. 25** - (Modifiche all'articolo 42 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)

**Comma 1, lettera a): impropria e da sopprimere**

**Comma 1, lettera b): condivisibile e da recepire**

**Comma 2, lettera e-bis): altamente impropria e da sopprimere**

**Comma 2, lettera e-ter): da valutare**

**Comma 3): altamente improprio e da sopprimere**

**Comma 4): altamente improprio e da sopprimere**

**Comma 5): accettabile, se il tempo è ridotto al 30 settembre**

**Comma 6): parzialmente improprio e da riformulare**

**Comma 7): altamente improprio e da sopprimere**

Motivazioni:

**Comma 1, lettera a): impropria e da sopprimere**

Le direttive comunitarie identificano rischi sanitari già noti; dunque l'eliminazione delle direttive europee dalle fonti della sorveglianza sanitaria riduce le tutele in quanto elimina l'obbligo di svolgere la stessa nei casi previsti dalle direttive comunitarie *nelle more del loro recepimento*.

**Comma 1, lettera b): condivisibile e da recepire**

E' da ritenersi **positiva** la lettera aggiunta "b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi"; come sottolinea la Relazione di accompagnamento, viene così recepito "in legge un orientamento giurisprudenziale consolidato nel senso della necessità della sorveglianza sanitaria quando si tratti di misura "imposta" dalla valutazione dei rischi."

**Comma 2, lettera e-bis): altamente impropria e da sopprimere**

Riguardo alla introduzione della **lettera e-bis)** ("visita medica in fase preassuntiva"), si esprime un **giudizio negativo**, come già detto anche per la abrogazione del divieto di svolgere le visite in fase preassuntiva, in riferimento in particolare allo **Statuto dei Lavoratori** (Art. 5, Legge 300/1970).

**Comma 2, lettera e-ter): da valutare**

Introduce un principio che sembrerebbe corretto, ma potrebbe innescare problematiche di altra natura (anche costituzionali, poiché relativi ad accertamenti sanitari in dipendenza della sola lunghezza della malattia e non alla sua eventuale gravità in funzione della mansione svolta).

**Comma 3: altamente impropria e da sopprimere**

Sull'indicazione contenuta ("*Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.*"), è **assolutamente criticabile** l'impostazione che rimette **tale scelta alla discrezionalità unilaterale del datore di lavoro**, principio che sembrerebbe **violare anche i diritti costituzionali**.

In particolare, poi, nei casi in cui il datore di lavoro opti per lo svolgimento della visita preassuntiva da parte dei dipartimenti di prevenzione delle ASL, la lettura combinata con l'art. 41, comma 9 come modificato dall'art. 24, comma 7, con la previsione del ricorso anche avverso i giudizi del medico competente "formulati in fase preassuntiva", sembrerebbe implicare la nomina come medico competente anche del medico del dipartimento. Infatti che si debba trattare proprio di un medico "competente", deriva proprio dalla *ratio* dell'art. 41, comma 9: è evidente che il suo "prodotto" non è l'espressione in fase preassuntiva di un giudizio d'idoneità "generica" al lavoro, ma l'accertamento di un giudizio d'idoneità "specifico" alla mansione svolta dal lavoratore che, infatti, avverso a tale giudizio (se d'idoneità parziale o d'inidoneità temporanea o totale) può ricorrere all'organo di vigilanza competente.

Pertanto le aziende che optando per un modello di sorveglianza sanitaria comprensivo delle visite preassuntive, conferiscono tale compito al dipartimento di prevenzione dell'ASL, si troverebbero ad avere due medici competenti: uno per le visite preassuntive e l'altro per le altre fattispecie di sorveglianza sanitaria.

**Comma 4: altamente improprio e da sopprimere**

Interviene sempre sulla **visita preassuntiva**, eliminandone il divieto.

**Vedi motivazioni dei precedenti commi e il riferimento allo Statuto dei lavoratori.**

**Comma 5: accettabile se il tempo è ridotto al 30 settembre**

Altrimenti slitterà ulteriormente....

**Comma 6: parzialmente improprio e da riformulare**

**Non è totalmente condivisibile** questo comma che introduce un comma 6-bis nel D.Lgs. 81/2008, perché:

- **non prevede che l'informativa venga data al lavoratore anche nel caso del giudizio di idoneità** previsto dalla lettera a) del comma 6 del D.Lgs. 81/2008
- **prevede che il lavoratore sia informato SOLO in caso di inidoneità** di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 del D.Lgs. 81/2008 inidoneità (parziale, temporanea o permanente)

**dunque, fa sì che il lavoratore non sia informato in caso di idoneità e quindi non possa fare ricorso avverso tale esito ove dissenziente.**

**In pratica:**

- **il datore di lavoro avrebbe la possibilità di fare ricorso** ricevendo comunque una comunicazione da parte del medico competente
- **mentre al lavoratore tale possibilità verrebbe negata** non ricevendo alcuna comunicazione dal medico competente.

Inoltre questo **comma 6-bis**, che prevede l'espressione per iscritto dei giudizi d'idoneità parziale e dei giudizi d'inidoneità temporanea o permanente e la consegna della loro copia soltanto al lavoratore, **andrebbe meglio coordinato sia con l'art. 42, comma 1 come modificato dall'art. 25** del decr. corr. (*"il datore di lavoro...in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente..."*), che con il non abrogato art. 41, comma 8 che prevede che di tali giudizi il medico competente ne informi, *"per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore"*.

**Comma 7: altamente improprio e da sopprimere**

Interviene sempre sulla **visita preassuntiva, eliminandone il divieto.**

**Vedi motivazioni dei precedenti commi e il riferimento allo Statuto dei lavoratori.**

**Testo:**

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) le parole: "dalle direttive europee nonché" sono soppresse;

b) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: *"b-bis) in ogni caso ne venga individuata la necessità all'esito della valutazione dei rischi"*.

2. All'articolo 41, comma 2, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: *"e-bis) visita medica in fase preassuntiva; e-ter) visita medica alla ripresa dal lavoro, a seguito di assenza per malattia di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alle mansioni."*;

3. All'articolo 41 dopo il comma 2 è inserito il seguente: *"2-bis. Le visite mediche possono essere svolte, su scelta del datore di lavoro, anche in fase precedente alla assunzione dal medico competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL."*

4. All'articolo 41, comma 3 la lettera a) è abrogata.

5. All'articolo 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente: *"5-bis. Entro il 31 dicembre 2009 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali verranno definite, secondo criteri di semplicità e certezza, i contenuti, le modalità di tenuta dei dati di cui all'Allegato 3A del presente decreto"*.

6. All'articolo 41, dopo il comma 6 è inserito il seguente: *"6-bis. Nei casi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore."*

7. All'articolo 41, comma 9, dopo le parole: "i giudizi del medico competente" sono inserite le seguenti: *"ivi compresi quelli formulati in fase preassuntiva"*.

---

**ART. 26 - (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81)**

**Non inserisce maggiori garanzie.**

**Motivazioni:**

Non viene inserita alcuna ulteriore garanzia rispetto al D.Lgs. 81/2008.

**Testo:**

1. All'articolo 42 del decreto sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

*"1. Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione ai giudizi di cui all'articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente e qualora le stesse prevedano un'inidoneità alla mansione specifica adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni equivalenti o, in difetto, a mansioni inferiori garantendo il trattamento corrispondente alle mansioni di provenienza."*;

b) il comma 2 è abrogato.

**ART. 27** - (*Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Improprio: non è compito dei lavoratori!**

**Motivazioni:**

**Non si capisce né la ratio né come si potrebbe effettivamente affidare l'obbligo a "I lavoratori"!**

E' una formulazione indistinta e senza senso né sindacale né giuridico.

**Andrebbe semmai definito l'obbligo già vigente di indire la giornata di "election-day" del RLS di cui al comma 6 dell'art. 47 del D.Lgs. 81/2008.**

A seguito di tale giornata **il datore di lavoro comunica di avere ricevuto/NON avere ricevuto** comunicazione della avvenuta/NON avvenuta nomina del/dei RLS, a lui comunicata **dalle organizzazioni sindacali aventi diritto** di convocazione dell'adunanza.

**Testo:**

1. All'articolo 47, comma 8, del decreto è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "*I lavoratori comunicano la mancata elezione del rappresentante al datore di lavoro, il quale procederà a darne successiva comunicazione agli organismi paritetici di cui all'articolo 51 perché questi possano procedere all'assegnazione dei rappresentanti per la sicurezza territoriali.*".

---

**ART. 28** - (*Modifiche all'articolo 50 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*)

**Improprio: non è compito del legislatore definire le rappresentanze sindacali!**

**Motivazioni:**

**Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.**

L'art. 28 del decreto correttivo prevede l'introduzione di un comma *7-bis* all'interno dell'art. 50 del T.U. secondo il quale "*il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300*", ovvero dello Statuto dei lavoratori, che assegna il diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione delle misure alle rappresentanze dei lavoratori in generale; quindi **non spetta al legislatore limitare la rappresentanza al solo RLS, escludendo RSU, RSA e gli altri tipi di rappresentanza.**

Inoltre **in larga parte delle aziende NON esiste il RLS e neppure il RLST!**

L'RLS, casomai, *ove presente*, esplica tali prerogative in quanto ne è il destinatario naturale, **ma ove non vi sia un RLS deve restare fermo** che "*i lavoratori mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.*" (**art. 9 St. Lav.**)

Comunque **non è compito del legislatore definire le rappresentanze sindacali!**

**Testo:**

1. All'articolo 50 del decreto, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

"*7-bis. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza svolge le funzioni di cui all'articolo 9 della legge 30 maggio 1970, n. 300*".

## Premessa sul Sistema sanzionatorio

Prima di esaminare le specifiche modifiche apportate dal decr. corr. al quadro sanzionatorio, va premesso che la **riduzione degli importi delle sanzioni rappresenta un messaggio fortemente negativo** rispetto alla **lotta agli infortuni e alle malattie professionali**.

Si noti come, in tale contesto di complessiva riduzione, **le uniche sanzioni aumentate siano quelle a carico dei lavoratori**, sia sotto il profilo del numero degli illeciti contravvenzionali previsti che come importi (per l'ammenda o la sanz. ammin. pecuniaria) o durata (per l'arresto) delle pene edittali.

E' difficile comprendere quale sia la strategia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali che risieda in questa scelta....

**E' altamente negativo declassare le sanzioni per alcune tra le violazioni più gravi!**, tra cui, in particolare:

- ☞ **soppressione della precedente lettera c) relativa ai cantieri** secondo l'art. 31, comma 2 del decreto correttivo;
- ☞ **inquadrare la mancanza dei requisiti del DVR come semplici "irregolarità" formali**, la cui violazione comporterebbe una sanzione di 500 o 1.000 euro (con applicazione del D.Lgs. 758/94), tra cui, secondo l'art. 31, commi 3 e 4 del decreto correttivo:
  - **SOLO 1.000 Euro** per DVR redatto senza il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza (violazione dell'art. 28, comma 2, lettera c);
  - **SOLO 1.000 Euro** per DVR redatto senza l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli aziendali che vi devono provvedere ....(violazione dell'art. 28, comma 2, lettera d);
  - **SOLO 1.000 Euro** per DVR redatto senza consultare il RLS (violazione dell'art. 29, comma 2);
  - **SOLO 1.000 Euro** per DVR che NON viene rielaborato in occasione di modifiche significative ... ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, .... o a seguito di infortuni significativi o quando gli esiti della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità... (violazione dell'art. 29, comma 3);
  - **SOLO 500 Euro** per DVR senza relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (violazione dell'art. 28, comma 2, lettera a);
  - **SOLO 500 Euro** per DVR senza l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione (violazione dell'art. 28, comma 2, lettera b);
  - **SOLO 500 Euro** per DVR senza l'indicazione del nominativo del RSPP del medico competente e del RLS che hanno partecipato alla valutazione dei rischi (violazione dell'art. 28, comma 2, lettera e);
  - **SOLO 500 Euro** per DVR senza l'individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza e adeguata formazione e addestramento (violazione dell'art. 28, comma 2, lettera f);
- ☞ in alcuni Titoli **la mancata formazione è punita con sanzione minore** (es. Movimentazione manuale dei carichi, esposizione ad agenti fisici, ecc.);
- ☞ **ulteriori soppressioni/declassamenti/riduzioni riguardano le violazioni dei Titoli II/XI**

Passando ad esaminare i **singoli illeciti contravvenzionali sul piano tecnico**, va rilevato anzitutto che nei casi di applicazione della **pena del solo arresto previsti dall'art. 55 c. 2 del T.U., è criticabile la soppressione della precedente lettera c) relativa ai cantieri** con compresenza di più imprese e la cui entità presunta non era inferiore a 200 uomini-giorno.

I casi di cui ai **commi 3 e 3-bis** afferenti alla redazione del **documento di valutazione dei rischi** in cui **è prevista la pena della sola ammenda**, a seguito della ricomprensione della pena esclusiva dell'ammenda tra i presupposti di applicazione del regime previsto dal **D.Lgs. 758/94** (*ex art. 130 decreto correttivo*), **rappresentano ora fattispecie presidiate a livello sanzionatorie in maniera inferiore rispetto alla maggior parte delle altre previste dal Testo Unico**, di minore rilevanza, sanzionate con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda.

Ciò è destinato a determinare un **grave svilimento del valore e della centralità del documento di valutazione dei rischi**, in linea con una **logica assolutamente NON condivisibile**, esplicitata dalla *Relazione* di accompagnamento, che concettualmente **inquadra la mancanza dei requisiti del DVR contenuti in tali commi come semplici "irregolarità" formali**. La *Relazione* sottolinea infatti che "al comma 3 si costruisce una sanzione più lieve (pena della sola ammenda alla quale si estende l'istituto della prescrizione, disciplinato all'articolo 301) per le ipotesi di "irregolarità parziali" del documento di valutazione dei rischi. **Con lo stesso criterio**, graduando la pena per il principio di proporzionalità, si costruisce il **comma 3-bis** per le altre ipotesi di parziale *irregolarità* del documento di valutazione del rischio (D.V.R.)".

La stessa *Relazione* di accompagnamento ricorda poi che la "**prescrizione obbligatoria**" (*ex d.lgs. n. 758/1994*), che permette di mettere in sicurezza gli ambienti di lavoro, **viene estesa ai reati puniti con la sola ammenda** e un analogo istituto viene introdotto **per le violazioni punite con sanzione pecuniaria amministrativa**, con la chiara finalità, palesata nella legge delega, di puntare alla effettività della reazione punitiva, previo ripristino delle condizioni di legalità".

**Tale ultima impostazione**, coerente con la valorizzazione del D.Lgs. 758/94 richiesta dalla legge delega, **può anche essere condivisibile, a condizione che conseguentemente vengano però modificati i tipi di illeciti sanzionati con la pena della sola ammenda**. In realtà tale operazione è stata fatta ad es. per quanto riguarda il preposto (in quanto la violazione della lettera g) dell'art. 19 è stata ricondotta alla pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda) ma non per quanto riguarda la valutazione dei rischi per la quale sono state conservate le sanzioni che nel *Testo Unico* (ma con una diversa volontà) consistevano nella pena della sola ammenda, la quale però a suo tempo era stata prevista in quanto sanzione che, non rientrando nel D.Lgs. 758/94, era caratterizzata da particolare afflittività.

**Le sanzioni per alcune importanti violazioni, come l'omissione dell'indicazione nel DVR del programma delle misure di miglioramento, sono state declassate, oltre che diminuite;** l'operazione è stata ancora più pesante per le misure di prevenzione attuate.

**E' stato eliminato un caso di applicazione della pena esclusiva dell'arresto** (in quanto trasformata nella pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), prevista dal D.Lgs. 81/08 *per la violazione dell'obbligo del datore di lavoro di affidare i compiti ai lavoratori in relazione alle condizioni e capacità degli stessi in relazione alla loro salute e sicurezza* (art. 18 c. 1 lett. c) *nelle aziende di cui all'art. 55 comma 2 (elenco di aziende che presentano rischi significativi)*.

La nomina del medico competente è delegabile ed è prevista tra i "*compiti del datore di lavoro o del dirigente*" di cui all'art. 18, per cui non si comprende per quale motivo sia sanzionata solo a carico del datore di lavoro tra gli altri compiti indelegabili.

**E' positivo il fatto che anche le strutture di ricovero e cura** (lett. g) art. 31) **rappresentino ora delle sedi nelle quali la violazione degli obblighi di cui al primo comma art. 55 è resa omogenea con altre aziende che presentano rischi altrettanto significativi** (per cui è prevista la pena del solo arresto).

**La sanzione amministrativa pecuniaria (e non penale) prevista in caso il datore di lavoro violi il divieto di effettuare la sorveglianza sanitaria per accertare stati di gravidanza o al di fuori dei casi tassativamente previsti dalla legge è una misura sanzionatoria inadeguata** oltre che **incomprensibile anche da ogni punto di vista sociale!**

Per quanto riguarda la figura del **medico competente**, è da ritenersi **positivo** che sia stata **sanzionata la mancata collaborazione alla valutazione dei rischi da parte dello stesso** (art. 25 comma 1 lett. a).

E' invece **criticabile l'abrogazione della sanzione** prevista dal *Testo Unico* per la violazione della **lett. m) art. 25**, secondo cui il è fatto obbligo al **medico competente** "*partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria*".

Sono state introdotte *ex novo* le sanzioni a carico del medico competente per violazione art. 41 commi 3 e 8.

Si ritiene, infine, **equo** che le sanzioni previste per i **lavoratori autonomi** (ed equiparati *ex art. 21*) **siano state trasformate da amministrative a penali.**